



REPUBBLICA ITALIANA
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO
PER LA CAMPANIA

Composta dai Magistrati:

dott. Ciro Valentino	Presidente
dott. Silvano Di Salvo	Consigliere
dott. Tommaso Viciglione	Consigliere
dott.ssa Rossella Bocci	Primo Referendario
dott.ssa Innocenza Zaffina	Primo Referendario
dott. Francesco Sucameli	Referendario (relatore)
dott.ssa Carla Serbassi	Referendario
dott. Raffaele Maienza	Referendario

nella camera di consiglio del 8 luglio 2015

Visto il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con il regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214, e successive modificazioni;

Vista la legge 21 marzo 1953, n. 161;

Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20;

Vista la deliberazione delle Sezioni riunite della Corte dei conti n. 14 del 16 giugno 2000, che ha approvato il regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti, modificata con le deliberazioni delle Sezioni riunite n. 2 del 3 luglio 2003 e n. 1 del 17 dicembre 2004;

Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 recante il Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali (TUEL);

Vista la legge 5 giugno 2003, n. 131;

Vista l'atto d'indirizzo della Sezione delle Autonomie del 27 aprile 2004, avente ad oggetto gli indirizzi e criteri generali per l'esercizio dell'attività consultiva;

Vista la nota prot. C.C. n. 3298 del 12 giugno 2015 con cui il Sindaco del Comune di Piano di Sorrento (NA) ha chiesto un parere ai sensi dell'art. 7 della Legge n. 131/2003, nei termini di seguito indicati;

Vista l'ordinanza con la quale il Presidente ha convocato la Sezione per l'adunanza odierna per deliberare sulla prefata richiesta;

Udito il relatore, Francesco Sucameli.

OGGETTO DEL PARERE

Il Sindaco del Comune Piano di Sorrento (NA) ha chiesto un parere sulla corretta interpretazione dell'art. 6 del D.L. n. 78/2010, conv. L. 122/2010, segnatamente, domandando sela

diposizione che impone la riduzione del 10% degli emolumenti comunque corrisposti ad *“organi di indirizzo, direzione e controllo, consigli di amministrazione e organi collegiali comunque denominati ed i titolari di incarichi di qualsiasi tipo”* (comma 3) sia o no applicabile agli enti locali, visto il recente pronunciamento della Sezione delle Autonomie di questa Corte la quale ha affermato che *«Le disposizioni dettate dall’art. 6, commi da 1 a 3 non si riferiscono agli enti territoriali»*, considerato lo storico ambito oggettivo su cui insiste la norma,, costituito dalle sole amministrazioni statali (Sez. Auton. N. 4/SEZAUT//2014/QMIG).

PREMESSA

Il primo punto da esaminare concerne la verifica in ordine alla circostanza se la richiesta proveniente dal Comune di Piano di Sorrento rientri nell’ambito delle funzioni attribuite alle Sezioni regionali della Corte dei conti dall’art. 7 comma ottavo, della legge 6 giugno 2003, n. 131, norma in forza della quale Regioni, Province e Comuni possono chiedere a dette Sezioni pareri in materia di contabilità pubblica, nonché ulteriori forme di collaborazione ai fini della regolare gestione finanziaria, dell’efficienza e dell’efficacia dell’azione amministrativa.

In proposito, questa Sezione ha precisato, in più occasioni, che la funzione di cui al comma ottavo dell’art. 7 della legge n. 131/2003 si connota come facoltà conferita agli amministratori di Regioni, Comuni e Province di avvalersi di un organo neutrale e professionalmente qualificato per acquisire elementi necessari ad assicurare la legalità della loro attività amministrativa.

I pareri e le altre forme di collaborazione si inseriscono nei procedimenti amministrativi degli enti territoriali consentendo, nelle tematiche in relazione alle quali la collaborazione viene esercitata, scelte adeguate e ponderate nello svolgimento dei poteri che appartengono agli amministratori pubblici, restando peraltro esclusa qualsiasi forma di cogestione o coamministrazione con l’organo di controllo esterno (per tutte: parere sez. Lombardia, 11 febbraio 2009, n. 36).

Infatti, deve essere messo in luce che il parere della Sezione attiene a profili di carattere generale anche se, ovviamente, la richiesta proveniente dall’ente pubblico è motivata, generalmente, dalla necessità di assumere specifiche decisioni in relazione ad una particolare situazione. L’esame e l’analisi svolta nel parere è limitata ad individuare l’interpretazione di disposizioni di legge e di principi generali dell’ordinamento in relazione alla materia prospettata dal richiedente, spettando, ovviamente, a quest’ultimo la decisione in ordine alle modalità applicative in relazione alla situazione che ha originato la domanda.

AMMISSIBILITA’ SOGGETTIVA

Riguardo all’individuazione dell’organo legittimato ad inoltrare le richieste di parere dell’ente comunale, si osserva che il sindaco del comune è l’organo istituzionalmente legittimato a richiedere il parere in quanto riveste il ruolo di rappresentante dell’ente ai sensi dell’art. 50 T.U.E.L.

Pertanto, la richiesta di parere è ammissibile soggettivamente poiché proviene dall’organo legittimato a proporla.

AMMISSIBILITA’ OGGETTIVA

Con riferimento alla verifica del profilo oggettivo, occorre rilevare che la disposizione, contenuta nel comma 8, dell’art. 7 della legge 131/03, deve essere raccordata con il precedente comma 7, norma che attribuisce alla Corte dei conti la funzione di verificare il rispetto degli

equilibri di bilancio, il perseguimento degli obiettivi posti da leggi statali e regionali di principio e di programma, la sana gestione finanziaria degli enti locali.

Lo svolgimento delle funzioni è qualificato dallo stesso Legislatore come una forma di controllo collaborativo.

Il raccordo tra le due disposizioni opera nel senso che il comma 8 prevede forme di collaborazione ulteriore rispetto a quelle del precedente comma rese esplicite, in particolare, con l'attribuzione agli enti della facoltà di chiedere pareri in materia di contabilità pubblica.

Appare conseguentemente chiaro che le Sezioni regionali della Corte dei conti non svolgono una funzione consultiva a carattere generale in favore degli enti locali ma che, anzi, le attribuzioni consultive si connotano sulle funzioni sostanziali di controllo collaborativo ad esse conferite dalla legislazione positiva.

Al riguardo, le Sezioni riunite della Corte dei conti, intervenendo con una pronuncia in sede di coordinamento della finanza pubblica ai sensi dell'art. 17, co. 31 del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, hanno delineato una nozione unitaria della contabilità pubblica incentrata sul "*sistema di principi e di norme che regolano l'attività finanziaria e patrimoniale dello Stato e degli enti pubblici*", da intendersi in senso dinamico anche in relazione alle materie che incidono sulla gestione del bilancio e sui suoi equilibri (Delibera n. 54, in data 17 novembre 2010).

Il limite della funzione consultiva, come sopra delineato, esclude qualsiasi possibilità di intervento della Corte dei conti nella concreta attività gestionale ed amministrativa che ricade nella esclusiva competenza dell'autorità che la svolge; nonché esclude, altresì, che la funzione consultiva possa interferire in concreto con competenze di altri organi giurisdizionali.

Dalle sopraesposte considerazioni consegue che la nozione di contabilità pubblica va conformandosi all'evolversi dell'ordinamento, seguendo anche i nuovi principi di organizzazione dell'amministrazione, con effetti differenziati, per quanto riguarda le funzioni della Corte dei conti, secondo l'ambito di attività.

Con specifico riferimento alla richiesta oggetto della presente pronuncia la Sezione osserva che rientra nella materia della contabilità pubblica, poiché attiene alla disciplina contenuta in leggi finanziarie, sul contenimento e sull'equilibrio della spesa pubblica, incidente sulla formazione e gestione del bilancio dell'ente, in relazione alle norme che disciplinano la spesa per organismi partecipati e organi dell'ente.

La richiesta di parere in esame risponde ai requisiti indicati sopra e pertanto, è da ritenere ammissibile e può essere esaminata nel merito.

MERITO

1. Il *thema quaestionandi* riguarda l'ambito di applicazione soggettivo della disciplina dei compensi per i titolari di organi nelle pubbliche amministrazioni, ai sensi dell'art. 6 del D.L. n. 78/2010. Invero, la disposizione si inserisce in un sistema disciplinare articolato, contenuto nella c.d. "manovra triennale" (D.L. n. 78/2010, conv. L. n. 122/2010) di cui appare necessario, preliminarmente, dare conto, per ricostruire gli effetti dell'interpretazione della singola norma, sulle altre, anche al fine di evidenziare la congruità e ragionevolezza delle limitazioni nel loro complesso. La disciplina è assai articolata e risultante da una stratificazione normativa di difficile coordinamento, di cui peraltro le Sezioni regionali di controllo, nel tempo, hanno dato un'interpretazione sufficientemente omogenea e consolidata.

Il criterio di coordinamento di tale ordito normativo è, anzitutto, di tipo soggettivo. Il D.L. n. 78/2010, infatti, contiene previsioni normative (artt. 5 e 6) che hanno previsto varie forme di riduzione dei costi degli apparati politici ed amministrativi (a seconda del cumulo o meno di incarichi e cariche elettive), dettando una serie di disposizioni che incidono direttamente sul diritto ai compensi dei soggetti che ricoprono tali uffici.

Nel caso si tratti di soggetti che non sono titolari di cariche elettive, si fa riferimento alla disciplina dettata dall'art. 6, la quale riguarda:

- tutti gli insediati in organismi partecipati (*"enti, che comunque ricevono contributi a carico delle finanze pubbliche"*), segnatamente in *"organi collegiali, anche di amministrazione"* o comunque che hanno *"la titolarità di organi"* dei predetti enti (comma 2). Sono escluse le società e enti nominativamente individuati da apposite fonti normative (D.lgs. 165/2001 e D.lgs. n. 300/1999 etc). Per tali soggetti è prevista l'onorarietà dell'incarico, salvo eventuali rimborso spese e gettone di presenza nella misura massima di € 30,00. La violazione della disposizione comporta responsabilità erariale e nullità degli atti adottati dai relativi organi;
- i componenti di *"organi di indirizzo, direzione e controllo, consigli di amministrazione e organi collegiali comunque denominati ed i titolari di incarichi di qualsiasi tipo"* delle pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, comma 3, della Legge n. 196/2009 (il c.d. elenco ISTAT) e delle autorità indipendenti (comma 3). In relazione a tali soggetti la norma prevede, a decorrere dall'esercizio 2011, la riduzione dei compensi, *ope legis*, automatica, del 10% rispetto agli importi risultanti alla data del 30 aprile 2010. Sino al 31 dicembre 2015, i richiamati emolumenti, così ridotti, non possono superare gli importi risultanti alla data del 30 aprile 2010. Si tratta quindi di norma di più ampia portata di quella al comma 2, che tende ad assorbire non solo l'area degli *"organismi partecipati"*, ma tutti i compensi di soggetti che in pubbliche amministrazioni, intese in senso sostanziale (elenco ISTAT), svolgono attività in qualità di titolari di organi o di membri di *"organi di indirizzo, direzione e controllo, consigli di amministrazione e organi collegiali comunque denominati"*.

Varie sezioni regionali di controllo si sono espresse, senza contrasto, nel senso dell'applicabilità del predetto taglio anche agli enti locali (SRC Campania n. 173/2011/PAR; SRC Toscana n. 204/2010/PAR; SRC Lombardia nn. 1072/2010 e 13/2011/PAR, nonché 26/2015, SRC Emilia-Romagna n. 6/2011/PAR). Il coordinamento tra il comma 2 e il comma 3 dell'art. 6, come sopra sinteticamente esposto, inoltre, è stato ritenuto riconducibile allo schema della residualità del comma 3 (riduzione del 10%) rispetto al comma 2 (onorarietà): la riduzione del 10% riguarderebbe tutte le amministrazioni pubbliche che sono inserite nell'elenco annualmente pubblicato dall'ISTAT, sempreché non rientrino nella casistica di cui al comma 2 (cfr. SRC Lombardia n. 598/2011/PAR).

1.1. L'art. 5 (*"Economie negli Organi costituzionali, di governo e negli apparati politici"*), invece, prevede una disciplina diversa supplementare per le medesime situazioni, con un trattamento in gran parte coincidente. L'elemento specializzante della fattispecie è la contemporanea titolarità di cariche elettive.

In primo luogo, la norma fa salva la disciplina e gli effetti delle *"incompatibilità previste dalla normativa vigente"*. Tale clausola di salvaguardia va intesa nel senso che le *"incompatibilità"* previste per legge ostano in radice all'assunzione della carica incompatibile, mentre l'art. 5, comma 5, comporta comunque un risparmio di spesa nei casi in cui tale attività sia consentita e non sia interdetto lo svolgimento della relativa funzione. Il riferimento alla disciplina delle incompatibilità è, dunque, finalizzato a tenere fermo il più rigoroso regime di limitazione della capacità di agire

del titolare di carica elettiva nei casi normativamente previsti. Dunque, la *ratio* sottesa all'art. 5, comma 5, del D.L. n. 78 del 2010 non è quella di interdire *ex se* lo svolgimento di “qualsiasi incarico” in favore di pubbliche amministrazioni da parte di titolare di carica elettiva, bensì quella di escludere che il titolare di cariche elettive possa percepire ulteriori emolumenti per lo svolgimento di qualsiasi incarico conferito dalle pubbliche amministrazioni «*di cui al comma 3 dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009 n. 196, inclusa la partecipazione ad organi collegiali di qualsiasi tipo*» (ancora l'elenco ISTAT, *ergo*, tutte le organizzazioni riconducibili alla pubblica amministrazione, intesa in senso ampio e sostanziale).

In secondo luogo, ed in estrema sintesi, tale norma prevede, a differenza che per i commi 2 e 3 dell'art. 6, solo la regola della gratuità dell'incarico (art. 5, comma 5, del D.L. n. 78/2010) e non una mera riduzione degli emolumenti.

L'art. 5, comma 5, infatti, si applica sia ad organismi societari che non, e fa riferimento ad incarichi ad ampio raggio, inclusa la partecipazione ad organi collegiali “*di qualsiasi tipo*”, in forza di un conferimento riveniente da una “pubblica amministrazione” di cui al comma 3 dell'art. 1 della Legge n. 196/2009 (cioè iscritta nell'elenco ISTAT). La *ratio*, come si diceva, è quella di rendere lo svolgimento di incarichi aggiuntivi una fonte neutra di reddito, onde evitare che la carica elettiva diventi occasione di locupletazione e aggravio degli oneri per le pubbliche finanze, elidendo il naturale conflitto di interessi, in termini economici, che si realizza tra cariche elettive ed altri incarichi nella pubblica amministrazione.

2. Infine, a chiusura del sistema, il D.L. n. 78/2010 contiene una disciplina *ad hoc* dedicata agli organismi che costituiscono strumenti di svolgimento, in forma associata, delle funzioni degli enti territoriali: ad essi, infatti, si applica l'art. 5, comma 7, D.L. n. 78 del 2010 e non l'art. 6, comma 2 del medesimo decreto (cfr. SRC Lombardia n. 114/2012/PAR). Segnatamente, l'art. 5, comma 7, ultimo periodo, del citato D.L. 78 legge 30 luglio 2010, n.122, stabilisce in modo esplicito: «*Agli amministratori di comunità montane e di unioni di comuni e comunque di forme associative di enti locali aventi per oggetto la gestione di servizi e funzioni pubbliche non possono essere attribuite retribuzioni, gettoni e indennità o emolumenti in qualsiasi forma siano essi percepiti*».

Orbene, il tenore letterale della disposizione legislativa induce a ritenere inderogabile il divieto da parte delle varie espressioni associative degli enti locali ricomprese nella norma, indipendentemente dall'attribuzione di soggettività giuridica ad esse riconosciuta dall'ordinamento (cfr. inciso “*comunque forme associative di enti locali*”).

Pertanto, sono includibili i consorzi e tutte le forme associative tra enti locali non soggettivizzate, verso cui l'ordinamento mostra ora – in presenza di piccoli comuni – un particolare *favor* (cfr. SRC Lombardia n. 418/2012/PAR), da ultimo, come evidenziato da Sezione Autonomie n. 4/2014/QMIG anche ai componenti dei Consigli di amministrazione dei Consorzi di Enti locali che siano partecipati anche dalle Regioni.

3. In definitiva, in assenza di contrasti interpretativi, varie Sezioni regionali di controllo, hanno applicato integralmente agli enti locali la disciplina del D.L. n. 78/2010 (sia ex art. 5 che ex art. 6) in materia di tagli ai compensi per i componenti di organi e organismi delle pubbliche amministrazioni, differenziando le regole in base ad un criterio puramente soggettivo, segnatamente:

- a) l'art. 5, comma 5, per i titolari di cariche elettive;
- b) l'art. 6, commi 2 e 3, per i soggetti che non ricoprono cariche elettive;
- c) l'art. 5, comma 7, per gli amministratori di organismi che costituiscono strumenti di svolgimento, in forma associata, delle funzioni degli enti territoriali.

Cionondimeno occorre evidenziare che nella recente decisione della Sezione delle Autonomie pocanzi citata è stato, *incidenter tantum*, sostenuto che l'art. 6, commi 1-3 non si applicano agli enti locali (delibera n. 4/2014/QMIG). Ciò ha indotto l'Ente *quaerens* a interrogare questa Sezione sugli effetti di tale affermazione in termini di ambito applicativo della richiamata disposizione limitativa dei costi degli apparati amministrativi.

Segnatamente, la richiamata decisione, per giungere alla conclusione dell'applicabilità dell'art. 5 comma 7 anche ai consorzi di enti locali partecipati dalla Regioni, ha valorizzato la storica insistenza dell'art. 5 del D.L. n. 78/2010 in una serie legislativa che ha costantemente elaborato distinti limiti finanziari in materia di compensi a titolari di organi della P.A., distinguendo il comparto regioni ed enti locali *versus* il comparto delle amministrazioni centrali. La Sezione Autonomie ne ha tratto un argomento rafforzativo per la soluzione al richiamato quesito, valorizzando una ipotetica contrapposizione dell'art. 5 rispetto all'art. 6 che, in continuità con la tradizione legislativa passata, dovrebbe costituire una disciplina autonoma valevole per il comparto centrale: «Con la cosiddetta "manovra triennale" varata con il D.L. 78/2010, la materia viene nuovamente innovata ma sempre mantenendo la ripetuta distinzione di ambiti applicativi: così che le disposizioni concernenti le "economie degli organi di governo e degli apparati politici" di cui all'art. 5, commi 6 e seguenti sono specificamente riferite agli organi che rientrano negli apparati organizzativi dei livelli di governo locale. Le disposizioni dettate dall'art. 6, commi da 1 a 3 non si riferiscono agli enti territoriali, come si evince non solo dal contesto oggettivo, ma anche dall'espresso riferimento, nel comma 1, agli organi collegiali di cui all'art. 68, comma 1, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, (e cioè gli organismi operanti presso la Pubblica amministrazioni che sono stati reputati utili) e nel comma 3, all'art. 1, comma 58 della legge finanziaria per il 2006 che, come sopra ricordato, ne esclude espressamente l'applicazione agli enti territoriali (art. 1, comma 64). In sostanza gli apparati amministrativi ai quali fa riferimento l'art. 6 non includono quelli degli enti territoriali; il generico riferimento alle "pubbliche amministrazioni di cui al comma 3 dell'art. 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196" va letto sempre tenendo conto che tale disposizione integra quella contenuta nel già ricordato comma 58 dell'art. 1 della legge finanziaria per il 2006 che, pur richiamando in quella stessa disposizione, le pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2 del decreto legislativo 165/2001, non era applicabile agli enti territoriali come disponeva il successivo comma 64».

4. Il Collegio, pur condividendo la conclusione cui perviene la Sezione delle Autonomie con la deliberazione n. 4/2014/QMIG in termini di principio di diritto espresso sulla specifica questione di massima proposta, sul diverso e ulteriore aspetto dell'ambito di applicazione dell'art. 6 del D.L. n. 78/2010, ritiene di formulare un'interpretazione non aderente con il ragionamento deduttivo della citata deliberazione della Sezione centrale.

In via preliminare, infatti, si osserva che non osta a questa Sezione la proposizione di una nuova questione di massima, atteso che l'oggetto della questione di massima *proposta illo tempore* dalla Sezione regionale di controllo per il Piemonte (deliberazione n. 394/2013/PAR,) riguardava norma diversa e che il dispositivo della deliberazione Sez. Aut. n. 4/2014/QMIG in nessun modo richiama l'art. 6 del D.L. n. 78/2010. In definitiva, il ragionamento effettuato dalla Sezione centrale sull'ambito di applicazione dell'art.6 del D.L. n. 78/2010 proprio in quanto svolto *incidenter tantum*, nel contesto dell'esame della diversa norma recata dall'art. 5, comma 7 del D.L. n. 78/2010, non partecipa dell'effetto vincolante che le delibere della Sezione Autonomie rivestono per le Sezioni regionali di controllo ai sensi dell'art. 6, comma 4, del D.L. n. 174/2012.

L'interpretazione dell'art. 6 del D.L. n. 78/2010 qui proposta, in estrema sintesi, ne suggerisce l'applicabilità a tutta la pubblica amministrazione, inclusi gli enti locali, facendo leva su argomenti

sia ordine letterale che sistematico, già accolti da altre Sezioni regionali di controllo e che possono essere riassunti come segue:

- a) un primo indizio di ordine testuale proviene dalla rubrica dell'art. 6: "Riduzione dei costi degli apparati amministrativi". Nonostante le rubriche non costituiscano parte del comando normativo contenuto nell'articolo rubricato, ma piuttosto espressione della volontà storica e soggettiva del Legislatore alla stregua delle relazioni parlamentari, il carattere sufficientemente onnicomprensivo dell'espressione "apparati amministrativi" appare confermare la volontà oggettiva del Legislatore di riferirsi anche agli enti locali. . . Tuttavia, considerato che, come si accennava, le rubriche non rilevano se non in quanto "oggettivate" nel disposto degli articolati, secondo il significato intrinseco delle parole e della loro connessione sistematica, è imprescindibile il richiamo anche alle altre considerazioni di seguito esposte;
- b) le disposizioni di cui ai commi 2 e 3 dell'art. 6, espressamente, si applicano, senza distinzioni, all'ampio novero delle P.A.; da un lato, infatti, l'ambito di eccezione alla applicabilità di tali commi è oggetto di espressa definizione normativa (cfr. comma 2, ultima parte) e dall'altro, in via residuale, il Legislatore ne dispone l'applicabilità a tutte le pubbliche amministrazioni di cui al conto consolidato della pubblica amministrazione (comma 3);
- c) una diversa interpretazione, diretta a circoscrivere l'ambito di applicazione delle norme in questione alle sole amministrazioni centrali, avrebbe inevitabilmente l'effetto di sottrarre ai tagli disposti dal Legislatore un'ampia pletora di potenziali destinatari, anzi forse la più cospicua in termini numerici, con la conseguente significativa minimizzazione dell'impatto della *Spending review* effettuata con le disposizioni in argomento;
- d) la storica successione delle leggi e la tradizionale previsione di diverse disposizioni con ambiti oggettivi di applicazione distinti, di per sé, non costituisce un elemento dirimente per l'interpretazione di norme vigenti, ma, eventualmente, un elemento di conferma di evidenze ermeneutiche rintracciabili nel tenore testuale della disposizione e nella logica sistematica con cui ha operato il Legislatore, il quale può, nella sua discrezionalità, ben mutare la logica degli interventi estendendo, come in questo caso, un'omogenea logica restrittiva a tutta la pubblica amministrazione, senza discriminazioni territoriali.

5. In considerazione della rilevanza nazionale del quesito esposto in oggetto, e per gli effetti che la richiamata pronuncia potrà avere in termini di impatto sui bilanci degli enti locali, eventualmente investiti dalla pretesa di restituzione di arretrati (in termini di emolumenti o compensi non percepiti per effetto di una "indebita" applicazione dell'art. 6 del D.L. n. 78/2010), la Sezione ritiene di sottoporre la specifica questione all'esame del Presidente della Corte dei conti per le valutazioni di competenza, in particolare, affinché possa considerare la possibilità di deferire la questione, ove ritenuta opportuna, alle Sezioni riunite, per una pronuncia di orientamento generale, ai sensi dell'art. 17, comma 31, D.L. 1 luglio 2009, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, qualora riconosca la sussistenza di un caso di eccezionale rilevanza ai fini del coordinamento della finanza pubblica, salva in ogni caso la possibilità di rimettere la stessa questione, nuovamente, alla Sezione Autonomie per un pronunciamento nomofilattico ai sensi dell'art. 6, comma 4, del decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito con modificazioni dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213.

P.Q.M.

la Sezione regionale di controllo della Corte dei conti per la Campania, atteso il contrasto interpretativo sopra evidenziato, in ordine all'ambito applicativo dell'art. 6, commi 1-3, del D.L. n. 78/2010,

- **sospende** la pronuncia in relazione al quesito su esposto;
- **rimette gli atti al Presidente della Corte dei conti** per le valutazioni di competenza ai sensi dell'art. 6, comma 4, del decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito con modificazioni dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213 e dell'art. 17, comma 31, D.L. 1 luglio 2009, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, qualora riconosca la sussistenza di un caso di eccezionale rilevanza ai fini del coordinamento della finanza pubblica.

Copia della presente deliberazione sarà trasmessa, per il tramite della Segreteria del Servizio di supporto, all'Amministrazione interessata.

Così deliberato in Napoli, nella camera di consiglio del 8 luglio 2015

L'Estensore
f.to dott. Francesco Sucameli

Il Presidente
f.to dott. Ciro Valentino

Depositata in Segreteria il
15 luglio 2015
Il Direttore della Segreteria
f.to Dott. Mauro Grimaldi